



14

capo Stabico
a
Saguardo

.....

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione III - Valutazione Impatto Ambientale di Infrastrutture,
Opere Civili ed Impianti Industriali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2006 - 0027419 del 25/10/2006

al Comune di San Felice sul Panaro
Provincia di Modena
Via Mazzini, 13
41138 SAN FELICE SUL PANARO
(MO)

e p.c. al Ministero dello Sviluppo Economico
Dir. Gen. Energia e Risorse Minerarie
Ufficio C2
Via Molise, 2
00187 ROMA

Protocollo N.

Pratica N.

Ref. Mittente

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - PROV. DI MODENA			
ARBITRO	INIZIO	RES. P. 002	P. G.
DATA: 27 OTT. 2006	<input type="checkbox"/> A.G.	G. 100/02	<input type="checkbox"/> Sindaco
RE: 14956	<input type="checkbox"/> C. P. I. A.		<input type="checkbox"/> Assessore
IN: 06	<input type="checkbox"/> G. R.	TERMINI	<input type="checkbox"/> Segr. Com.
CA: 02	<input checked="" type="checkbox"/> A. I. T.	A. P. 0000000000	<input type="checkbox"/> Altri Serv.
SIGL.	<input type="checkbox"/> S. O. R.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> V. G.		<input type="checkbox"/>

Dopo il 10/10/2006

OGGETTO: Richiesta di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 349/86, per un impianto situato nella Regione Emilia Romagna, finalizzato allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in una struttura geologica naturale porosa.

Con riferimento all'intervento in oggetto, ed in riscontro alla nota 13117 del 20.09.2006, si conferma a codesto Comune che il rilascio della Concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale denominata "RIVARA" da parte del Ministero dello Sviluppo economico è vincolato alla preventiva espressione favorevole di compatibilità ambientale espressa dallo scrivente Ministero.

In riscontro alla successiva nota 13501 del 29.09.2006 con cui codesto Comune ha chiesto di essere formalmente invitato a partecipare alle riunioni istruttorie, incontri, e quant'altro relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si rappresenta che la partecipazione al procedimento di VIA è garantita dalle norme comunitarie (direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 97/11/CE) e dalla legge di recepimento (art. 6 della legge 349/1986 e successive disposizioni). In particolare l'art. 6 della legge 349/1986 specifica le forme e modalità di partecipazione prevedendo la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che "concerta" la pronuncia di compatibilità ambientale e della Regione territorialmente interessata, che è "sentita" ai fini della detta pronuncia (comma 4). Tutti gli altri

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657225903 / fax 0657225564 - e-mail: dsa-via@minambiente.it

Ufficio Mittente: Div. III - Sez. IE Infrastruttura energetica
Funzionario responsabile: Formai Dario tel. 0657225902
DSA VIA IE 02_2006 0420 R01 DOC

soggetti interessati in base a tali disposizioni possono intervenire nel procedimento inoltrando pareri o osservazioni (comma 6).

Si evidenzia che per quanto riguarda la partecipazione anche le normative generali in materia ed in particolare la legge 241/1990 così come modificata ed integrata dalla legge 11.02.2005, n. 15 prevede che *"Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"* (art. 9). Le modalità di partecipazione sono stabilite dall'art. 10 che, analogamente a quanto disposto dalle normative VIA, precisa che tali soggetti possono *"presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento"*.

Ciò premesso e per quanto riguarda il procedimento di specifica competenza della scrivente si precisa che al fine di garantire una *"tempestiva ed effettiva opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale"* (Direttive 85/337/CE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE) tutta la documentazione inerente al progetto in questione è disponibile per la consultazione e pertanto, se ritenuto opportuno codesto Comune potrà, previo accordo con i nostri uffici, consultare la stessa e trarne copie; inoltre potrà far pervenire ogni osservazione ritenuta utile. Tali osservazioni si evidenzia saranno tenute in debito conto nell'istruttoria tecnica e nell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale. A tal proposito infatti il D.P.C.M. 27.12.1988 all'art. 7 stabilisce che *"il giudizio di compatibilità ambientale è reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte, le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi"*.

Si precisa infine che in piena aderenza alle disposizioni comunitarie sulla partecipazione ed in particolare al fine di garantire il diritto di *"esprimere osservazioni o pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione"* (artt. 6 e 7 della Direttiva 2003/35/CE) la scrivente considera tutte le osservazioni ed i pareri anche se pervenuti oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 9 dell'art. 6 della legge 349/1986, compatibilmente ovviamente con i tempi di svolgimento dell'istruttoria, ovvero con la conclusione del procedimento di VIA.

Il Direttore della Divisione III
(Dott. Raffaele Ventresca)

